

---

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA  
PROVINCIA DI UDINE

**COMUNE DI ARTA TERME**

**RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA DEGLI EFFETTI  
SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE**

**Variante P.R.G.C. n. 24**



Arch. Fabiana Brugnoli

---

Ottobre 2015

## 1. Premessa

Il presente documento si sviluppa in attuazione alle disposizioni di cui alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE (Allegato II) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001, che ha l'obiettivo "di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la Valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente".

Il D.Lgs.3 aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale come modificata ed aggiornata al D.Lgs. 29.06.2010 n.128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo, a norma dell'articolo 12 della legge 18.06.2009, n.69". prevede che, fino all'adeguamento delle normative regionali al nuovo testo legislativo, trovino diretta applicazione le disposizioni regionali vigenti in materia di V.A.S.

La Legge Regionale 6 maggio 2005 n. 11 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Autonoma FVG derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE (Legge comunitaria 2004)" prevede che, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici, provvedano alla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi (P/P) aventi effetti significativi sull'ambiente. (art. 3 – 1° comma).

Tutti i piani/programmi, comprese le varianti/modifiche a quelli vigenti, che non sono "automaticamente" soggetti alla procedura di Vas sono da assoggettare alla procedura di verifica, di cui all'art. 5 della L.R. 11/2005.

Nella Legge Regionale 16/2008 e s.m.i. recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo" sono state introdotte alcune specificazioni riguardanti la valutazione ambientale strategica degli strumenti urbanistici comunali. In particolare, l'art. 4 comma 1 individua nella Giunta comunale l'autorità competente in materia

La procedura di verifica si svolge sulla base dei criteri fissati dall'allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE.

## 2. Descrizione della variante

Le azioni proposte dalla variante riguardano la suddivisione in due subambiti dell'area individuata dal PRGC vigente come "zona omogenea H2 (insediamenti commerciali di progetto)" e la parziale modifica dell'art. 19 "Zona omogenea H2 (insediamenti commerciali di progetto)".

Questa operazione non comporta modifica dei parametri urbanistici relativi al rapporto di copertura e alla volumetria edificabile.

La normativa di attuazione viene adeguata alla modifica relativa all'individuazione dei due subambiti; vengono riconfermate le specifiche prescrizioni poste dalla norma vigente per l'organizzazione degli accessi e della viabilità di distribuzione interna condizionando l'attuazione per subambiti al loro rispetto; viene proposta, in ragione del fatto che l'area di variante rientra all'interno del perimetro dei centri abitati, una riduzione del parametro relativo alla Distanza minima dalla SS 52 bis da 15 m a 10 m.

Le azioni di di variante non comportano nè consumo di suolo nè aumento del carico insediativo rispetto alle previsioni del PRGC vigente.

## 2.1 Aspetti paesaggistici

L'area di variante è soggetta, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, a vincolo paesaggistico in quanto ricadente entro il limite dei 150 m dalla sponda di un corso d'acqua iscritto nel Registro delle acque pubbliche.

L'area di variante è classificata dal piano vigente come "zona H2" e risulta pertanto già verificata ai fini della compatibilità paesaggistica.

Le azioni di variante non comportano modifiche che possano produrre impatti diversi e/o aggiuntivi.

Restano pertanto valide le prescrizioni di mitigazione poste dalla norma vigente:

*"(.....) migliorare l'inserimento paesaggistico degli insediamenti esistenti e di progetto con interventi di mitigazione lungo il torrente But, effettuati mediante la posa a dimora di piante arboree ed arbustiva autoctone con sesti di impianto e spessori adeguati. La piantumazione in argomento, nelle aree private, dovrà essere contestuale agli interventi edilizi o infrastrutturali richiesti ed assentiti".*

Le caratteristiche dell'edificazione restano inoltre disciplinate dalle prescrizioni dell'art. 35 "Norme specifiche per gli ambiti sottoposti alla tutela ex l. 431/85 e l. 1497/39" che recita: *"(.....)per edifici produttivi industriali e artigianali l'integrazione paesaggistica dovrà essere conseguita attraverso il ricorso a soluzioni tipologiche articolate evitando, ove possibile, tipi a piastra, sia a forme di minimizzazione dell'impatto, di compensazione tra la parte edificata e quella libera da tutelare."*

## 3. Identificazione e valutazione dei possibili impatti ambientali generati dalle azioni in programma

Di seguito vengono elencati i possibili impatti che gli interventi previsti dalla variante potrebbero generare sulle principali componenti ambientali;

**Aria** – non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma in quanto l'incremento di traffico veicolare indotto dalle azioni di variante, rispetto a quanto già previsto dal PRGC vigente, è nullo;

**Acqua** – non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma in ragione del fatto che le azioni di variante non comportano aumento del carico insediativo rispetto a quanto già previsto dal PRGC vigente;

**Suolo** – non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma in ragione del fatto che le azioni di variante non comportano aumento del consumo di suolo;

**Rischi naturali** – non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma;

**Natura e biodiversità** – non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma in quanto l'area di variante è interna al centro edificato;

**Rifiuti** – non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma in ragione del fatto che le azioni di variante non comportano, rispetto a quanto già previsto dal PRGC vigente, aumento del carico insediativo;

**Rumore** – non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma;

**Energia** - non sono rilevabili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma in ragione del fatto che le azioni di variante non comportano, rispetto a quanto già previsto dal PRGC vigente, aumento del carico insediativo;

**Paesaggio** – non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma in quanto le azioni di variante non comportano modifiche che possano produrre impatti diversi e /o aggiuntivi rispetto a quanto già verificato in sede di PRGC e restano confermati gli interventi di mitigazione previsti dalla norma vigente ;

**Popolazione** – non sono rilevabili possibili effetti significativi rispetto a quanto già previsto dal PRGC vigente. conseguenti agli interventi in programma;

**Patrimonio culturale/architettonico/archeologico** – non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma .

#### **4 . Valutazione dei possibili effetti significativi con riferimento all'Allegato I del D.L. 152/2006**

- *in quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse*  
Le azioni proposte dalla variante costituiscono modifica al solo quadro di riferimento urbanistico comunale e non hanno effetti su altri progetti e attività.
- *in quale misura la variante influenza altri piani o programmi inclusi quelli gerarchicamente ordinati*  
Si ritiene che la variante non influenzi significativamente altri piani e programmi dell'Ente in quanto interviene puntualmente a modifica di aree già individuate dal vigente strumento generale
- *pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile*  
La variante non interseca e non incide sugli ambiti di valenza paesaggistico-ambientale né affronta specifiche tematiche ambientali. Le modifiche apportate, per i loro contenuti , non sono relazionabili con temi generali di livello comunale in materia ambientale e di sviluppo sostenibile.
- *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma*  
I contenuti della variante, per la loro natura e modesta entità non comportano nella loro attuazione problemi ambientali.
- *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)*  
I contenuti della variante, per la loro natura e modesta entità non hanno rilevanza per l'attuazione delle principali normative comunitarie nel settore dell'ambiente.
- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti, carattere cumulativo degli effetti*  
In termini di probabilità, durata, carattere cumulativo, frequenza e reversibilità, i potenziali effetti derivanti dall'attuazione della presente variante risultano nulli.
- *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)*  
L'area e la popolazione potenzialmente interessata dagli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni della variante sono circoscritte all'ambito comunale .

- *natura transfrontaliera degli effetti,*

La variante non determina implicazioni di natura transfrontaliera.

- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)*

La variante non apporta allo strumento urbanistico elementi e/o previsioni di rischi per la salute umana o per l'ambiente.

- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*

- *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
- *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,*
- *dell'utilizzo intensivo del suolo,*

La modesta dimensione e rilevanza delle azioni proposte sono tali da non compromettere o alterare le caratteristiche delle aree interessate che non presentano particolari valori o vulnerabilità.

- *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

All'interno del territorio del Comune di Arta Terme non sono presenti Siti di importanza comunitaria né Zone di protezione speciale .

Le azioni proposte non introducono elementi o azioni in grado di produrre inquinamento e disturbi ambientali, o alterare, in senso negativo, il sistema ecologico e la biodiversità dell'habitat.

Viene di seguito riportata la Tabella di Sintesi della corrispondenza tra contenuti della variante e i Criteri dell'all. II al D. Lgs 152/2006 e s.m.i.

**Corrispondenza tra contenuti della variante e i Criteri dell'all. II**

<b>Criteri Allegato II</b>	<b>Contenuti della variante</b>
<b>1. Caratteristiche del piano, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:</b>	
in quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse	le azioni della variante costituiscono modifica al solo quadro di riferimento urbanistico comunale
in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati	la variante non influenza altri piani o programmi.
la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile	le modifiche apportate dalla variante non sono relazionabili con temi generali di livello comunale in materia ambientale e di sviluppo sostenibile.
problemi ambientali pertinenti al piano o al programma	non si rilevano problemi ambientali connessi con l'attuazione della variante in esame.
la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)	la variante in esame non ha rilevanza per l'attuazione delle principali normative comunitarie nel settore dell'ambiente (rifiuti, acque, ecc).
<b>2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi</b>	
probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti	gli effetti derivanti dall'attuazione della variante sono nulli
carattere cumulativo degli impatti	non sono rilevabili
natura transfrontaliera degli impatti	la variante non determina implicazioni di natura transfrontaliera
rischi per la salute umana o per l'ambiente	la variante non apporta allo strumento urbanistico elementi e/o previsioni di rischi per la salute umana o per l'ambiente.
entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)	l'area e la popolazione potenzialmente interessata dagli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni della variante sono circoscritte al territorio comunale.
valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo	le azioni proposte non compromettono o alterano le caratteristiche delle aree interessate che non presentano particolari valori o vulnerabilità.
impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale	non sono rilevabili impatti

## 5. Conclusioni finali

Alla luce delle considerazioni sopra effettuate si ritiene che per la Variante n. 24 al vigente PRGC del comune di Arta Terme non sia necessario procedere con l'applicazione completa della procedura di "Valutazione Ambientale Strategica (VAS)" in quanto:

1. non determina effetti significativi sull'ambiente, poiché comporta variazioni non sostanziali che si inseriscono all'interno del quadro complessivo già strutturato del PRGC , interessa un'area sita all'interno del centro edificato e non determina aumenti del carico insediativo;
2. non incide sulle componenti ambientali;
3. non rientra nel campo di applicazione di cui all'art. 6 comma 2) lettere a) e b) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
4. non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria.

Arch.Fabiana Brugnoli

